



S.p.A. AUTOVIE VENETE
DETERMINA A CONTRARRE

ex art. 32 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50

OGGETTO: "Fornitura di GPL da riscaldamento agli edifici di proprietà e/o in disponibilità di S.p.a. Autovie Venete – 2017-2019"
Impegno di spesa n. 865/17.

PREMESSO CHE

- è necessario provvedere alla fornitura di GPL da riscaldamento agli edifici di proprietà e/o in disponibilità di S.p.a. Autovie Venete, meglio descritta nel Capitolato Speciale d'Appalto e relative schede di data gennaio 2017 a firma dell'ing. Andrea Basso;
- la fornitura si rende necessaria in quanto le sedi della Società descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto presentano impianti di riscaldamento alimentati da Gas di Petrolio Liquefatto e deve essere garantita una adeguata climatizzazione al personale della Società operante in tali sedi;
- la durata della fornitura è di 24 mesi decorrenti dalla data del verbale di avvio che sarà predisposto dal Direttore di Esecuzione del Contratto;
- l'importo lordo della fornitura è stimato pari ad €160.250,00 (Euro centosessantamiladuecentocinquanta,00) al netto dell'I.V.A., comprensivi degli oneri per la sicurezza pari a €450,00 (Euro quattrocentocinquanta,00);
- la fornitura rientra nell'ambito di competenza e nel budget della Direzione Tecnica OPE;
- è stato emesso l'Impegno di Spesa n. 865/17 per un importo di €160.250,00 (Euro centosessantamiladuecentocinquanta,00);
- si rende quindi necessario procedere all'individuazione dell'operatore economico a cui affidare il servizio in oggetto;

CONSIDERATO CHE

- con Ordine di servizio 5/2017 (prot. Int/414 dd. 06/02/17) si prevede che per procedimenti d'importo pari o superiore a 40.000 Euro e inferiore ai limiti di cui alla lett. b) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/16 s.m.i. la Direzione a cui compete e nel cui budget di competenza rientra la prestazione, sulla base di una specifica e adeguata motivazione, può proporre l'attribuzione della funzione di responsabile Unico del Procedimento a un soggetto diverso dal Direttore;
- con nota interna 302/17 dd. 27/01/17 il Direttore della Direzione Tecnica, dott. ing. Enrico Razzini, propone la nomina dell'ing. Nicola Pasianotto, Responsabile dello staff Ambiente della Direzione Tecnica di S.p.a. Autovie Venete a Responsabile Unico del Procedimento per la "Fornitura di GPL da riscaldamento agli edifici di proprietà e/o in disponibilità di S.p.a. Autovie Venete – 2017-2019";

- con atto di nomina dd. 01/02/17 (prot. Atti 296/17 dd. 02/02/17) l'ing. Nicola Pasianotto ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del contratto per la "Fornitura di GPL da riscaldamento agli edifici di proprietà e/o in disponibilità di S.p.a. Autovie Venete – 2017-2019";
- gli elementi essenziali del contratto sono individuati nel Capitolato Speciale d'Appalto e relative Schede;
- ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., è stato elaborato il documento unico di valutazione dei rischi che sarà allegato al contratto e che quantifica i costi della sicurezza in €450,00 (Euro quattrocentocinquanta,00);
- il Responsabile Unico del Procedimento ha verificato gli elementi essenziali del contratto, individuati nel Capitolato Speciale di data gennaio 2017 e relative schede a firma dell'ing. Andrea Basso;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto (Atti/439 dd.17/02/17) al Direttore della Direzione Tecnica gli elementi (tra cui quelli previsti all'art. 4 del Regolamento sulle procedure di affidamento approvato dal C.d.A. della Società in data 20 dicembre 2016) utili alla determinazione della procedura di scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto in oggetto, proponendo nello specifico:
 - di confermare, quali elementi essenziali del contratto, quelli individuati nel Capitolato Speciale di data gennaio 2017 a firma dell'ing. Andrea Basso;
 - di affidare l'appalto in lotto unico, così motivando la non suddivisibilità dell'appalto in lotti separati (ai sensi dell'art. 51 comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016):
 - a) la suddivisione in lotti comporta uno svantaggio di tipo economico per la Stazione Appaltante;
 - b) l'importo posto a base di gara consente comunque la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;
- di confermare a base d'asta della procedura di scelta del contraente l'importo lordo di €160'250,00 (Euro centosessantamila duecentocinquanta,00) IVA esclusa, comprensivo di €450,00 (Euro quattrocentocinquanta,00) per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- di adottare quale criterio per l'individuazione della migliore offerta, il criterio del minor prezzo ai sensi delle lettere b) e c) dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016, così motivando l'adozione di tale criterio:
 - a) l'incidenza della manodopera è inferiore al 50% dell'importo totale e che pertanto il servizio non rientra tra quelli ad alta densità di manodopera ai sensi dell'art. 50, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - b) le caratteristiche tecniche del GPL sono vincolate da norme di standardizzazione;

- c) le modalità di trasporto e caricamento sono vincolate rispettivamente alla normativa ADR e a norme di sicurezza;
- d) la operazioni di controllo e manutenzione dei serbatoi di GPL sono normate;
- e) la fornitura è caratterizzata da elevata ripetitività, essendo connessa al funzionamento degli impianti di riscaldamento;
- di richiedere agli operatori economici i seguenti requisiti speciali:
 - a) possedere i requisiti oggettivi e soggetti previsti dal Decreto Legislativo 128 del 22 febbraio 2004 e s.m.i.;
 - b) aver maturato negli esercizi 2012-2013-2014-2015-2016 un fatturato specifico (fornitura di gpl da riscaldamento) annuo medio non inferiore a Euro 150'000,00 (Euro centocinquantamila,00);
 - c) disporre del responsabile tecnico abilitato ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22 gennaio 2008;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha così motivato la scelta dei requisiti speciali individuati:
 - a) requisito previsto dalla Normativa vigente ai fini della regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto (ai sensi dell'art 83, comma 1, lettera a) e comma 3) del D.Lgs 50/2016);
 - b) requisito atto a garantire la continuità del funzionamento degli impianti di riscaldamento, necessaria per il corretto funzionamento delle apparecchiature automatiche di esazione e per l'idoneità dei luoghi di lavoro del personale (ai sensi dell'art 83, comma 1, lettera b) e comma 4) lettera a) e comma 5) del D.Lgs 50/2016);
 - c) requisito previsto dalla Normativa vigente ai fini della regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto (ai sensi dell'art 83, comma 1, lettere a) e c) e commi 3) e 6) del D.Lgs 50/2016);
- di demandare all'Unità Organizzativa Procedure Negoziate Sotto Soglia della Direzione Appalti, Lavori, Forniture e Servizi, nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti e procedure interne, l'individuazione degli operatori economici da consultare tramite indagine di mercato mediante avviso pubblicato sul proprio profilo ai sensi dell'art 36 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
- di fissare nel numero minimo di 5 (cinque) il numero degli operatori economici da consultare (ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 dicembre 2016);
- di fissare nel numero massimo di 7 (sette) il numero degli operatori economici da consultare e, qualora il numero degli operatori economici che hanno risposto all'avviso pubblicato sia superiore a 7 (sette), di procedere con sorteggio in seduta pubblica (ai

sensi dell'art. 5, comma 8 del Regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 dicembre 2016);

- di demandare all'Unità Organizzativa Procedure Negoziato Sotto Soglia della Direzione Appalti, Lavori, Forniture e Servizi, l'individuazione degli ulteriori operatori economici da consultare, per garantire il numero minimo di 5 (cinque) indicato dall'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, ove esistenti, nel caso il numero degli operatori economici presenti all'interno dell'albo fornitori sia inferiore a 5 (cinque);
- d'invitare, nel caso in cui gli operatori economici sia inferiore a 5 (cinque), i soli operatori economici che hanno chiesto di partecipare (ai sensi dell'art. 5, comma 10 del Regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 dicembre 2016);
- di non applicare il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/16 s.m.i., così come previsto dalla lettera b) del comma 10 dello stesso art. 32, in accordo con l'art. 4, comma 6 del Regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 dicembre 2016);

VISTO

- il D.Lgs. n. 50/2016 Codice dei Contratti, ed in particolare gli articoli 32, 36 e 95;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed, in particolare, l'art. 26;
- il Regolamento sulle procedure di affidamento approvato dal C.d.A. della Società in data 20 dicembre 2016;
- il regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 dicembre 2016)
- la nomina a RUP dd.01/02/2017 (prot. Atti/296 dd. 02/02/2017) rilasciata all'ing. Nicola Pasianotto;

RICORDATO CHE

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 del Regolamento sugli appalti di cui al D.lgs. 50/16 e s.m.i. approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 dicembre 2016, in ragione della procura del 28/06/2016 con atto rep.106494 racc.18363, registrato a Trieste il 05/07/16 n. 5439 serie 1T, il Direttore della Direzione Tecnica dott. ing. Enrico Razzini svolge i compiti che il D.Lgs. 50/2016 attribuisce alla Stazione Appaltante nei limiti fissati dal Regolamento stesso;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento sulle procedure di affidamento approvato dal C.d.A. della Società in data 20 dicembre 2016, compete alla Stazione Appaltante la determinazione di contrarre;

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E RICORDATO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ING. NICOLA PASIANOTTO

DETERMINA

- di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura di affidamento, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 *lettera b)* del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione della fornitura in oggetto;
- di recepire gli elementi proposti dal Responsabile Unico del Procedimento (Atti/439 dd.17/02/17) e nello specifico:
 - di confermare, quali elementi essenziali del contratto, quelli individuati nel Capitolato Speciale di data gennaio 2017 a firma dell'ing. Andrea Basso che contestualmente è approvato e costituisce parte integrante del presente provvedimento;
 - di fissare la durata dell'esecuzione del contratto in 24 mesi decorrenti dalla data del verbale di avvio che sarà predisposto dal Direttore di Esecuzione del Contratto;
 - di fissare le penali previste e descritte all'art. 16 del Capitolato Speciale;
 - di affidare l'appalto in lotto unico, in quanto:
 - a) la suddivisione in lotti comporta uno svantaggio di tipo economico per la Stazione Appaltante;
 - b) l'importo posto a base di gara consente comunque la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;
- di porre a base d'asta della procedura di scelta del contraente l'importo lordo di € 160'250,00 (Euro centosessantamiladuecentocinquanta,00) IVA esclusa, comprensivo di € 450,00 (Euro quattrocentocinquanta,00) per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- di adottare quale criterio per l'individuazione della migliore offerta, il criterio del minor prezzo ai sensi delle lettere b) e c) dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016, in quanto:
 - a) l'incidenza della manodopera è inferiore al 50% dell'importo totale e che pertanto il servizio non rientra tra quelli ad alta densità di manodopera ai sensi dell'art. 50, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - b) le caratteristiche tecniche del GPL sono vincolate da norme di standardizzazione;
 - c) le modalità di trasporto e caricamento sono vincolate rispettivamente alla normativa ADR e a norme di sicurezza;
 - d) la operazioni di controllo e manutenzione dei serbatoi di GPL sono normate;
 - e) la fornitura è caratterizzata da elevata ripetitività, essendo connessa al funzionamento degli impianti di riscaldamento;
- di richiedere agli operatori economici i seguenti requisiti speciali:
 - a) possedere i requisiti oggettivi e soggetti previsti dal Decreto Legislativo 128 del 22 febbraio 2004 e s.m.i.;

- b) aver maturato negli esercizi 2012-2013-2014-2015-2016 un fatturato specifico (fornitura di gpl da riscaldamento) annuo medio non inferiore a Euro 150'000,00 (Euro centocinquantamila,00);
- c) disporre del responsabile tecnico abilitato ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22 gennaio 2008;

in quanto:

- a) requisito previsto dalla Normativa vigente ai fini della regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto (ai sensi dell'art 83, comma 1, lettera a) e comma 3) del D.Lgs 50/2016);
 - b) requisito atto a garantire la continuità del funzionamento degli impianti di riscaldamento, necessaria per il corretto funzionamento delle apparecchiature automatiche di esazione e per l'idoneità dei luoghi di lavoro del personale (ai sensi dell'art 83, comma 1, lettera b) e comma 4) lettera a) e comma 5) del D.Lgs 50/2016);
 - c) requisito previsto dalla Normativa vigente ai fini della regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto (ai sensi dell'art 83, comma 1, lettere a) e c) e commi 3) e 6) del D.Lgs 50/2016);
- di demandare all'Unità Organizzativa Procedure Negoziate Sotto Soglia della Direzione Appalti, Lavori, Forniture e Servizi, nel rispetto della presente determina a contrarre, della normativa vigente e dei regolamenti e procedure interne, l'individuazione degli operatori economici da consultare tramite indagine di mercato mediante avviso pubblicato sul proprio profilo ai sensi dell'art 36 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
 - di fissare nel numero minimo di 5 (cinque) il numero degli operatori economici da consultare (ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 dicembre 2016);
 - di fissare nel numero massimo di 7 (sette) il numero degli operatori economici da consultare e, qualora il numero degli operatori economici che hanno risposto all'avviso pubblicato sia superiore a 7 (sette), di procedere con sorteggio in seduta pubblica (ai sensi dell'art. 5, comma 8 del Regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 dicembre 2016);
 - di demandare all'Unità Organizzativa Procedure Negoziate Sotto Soglia della Direzione Appalti, Lavori, Forniture e Servizi, l'individuazione degli ulteriori operatori economici da consultare, per garantire il numero minimo di 5 (cinque) indicato dall'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, ove esistenti, nel caso il numero degli operatori economici presenti all'interno dell'albo fornitori sia inferiore a 5 (cinque);

- nel caso in cui gli operatori economici sia inferiore a 5 (cinque), invitando i soli operatori economici che hanno chiesto di partecipare (ai sensi dell'art. 5, comma 10 del Regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 dicembre 2016);
- di non applicare il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/16 s.m.i., così come previsto dalla lettera b) del comma 10 dello stesso art. 32, in accordo con l'art. 4, comma 6 del Regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 dicembre 2016);
- di sospendere l'efficacia della presente determina sino all'avvenuto positivo processamento dell'ids n. 865/17 da parte della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo.

Palmanova, 21/02/2017

DIREZIONE TECNICA

IL DIRETTORE

Dott. Ing. ENRICO RAZZINI

